



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2018

Nuove disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

ONOREVOLI SENATORI. – I fatti di cronaca sempre più spesso riportano casi di delitti efferati e connotati da particolare crudeltà commessi in ambito domestico. L'ambiente familiare, usualmente identificato come un luogo di protezione ed espressione della più intima e intensa affettività, rivela a volte un lato esattamente opposto, oscuro, caratterizzato da violenza, maltrattamenti e minacce che, proprio perché perpetrati in un contesto che, per sua natura, dovrebbe essere scevro da sentimenti e azioni negative, difficilmente trovano adeguata prevenzione e altrettanto adeguata repressione. E così accade sovente che siano proprio i figli minori, o comunque non economicamente autosufficienti, a pagare a caro prezzo il frutto di quelle violenze, non soltanto assorbendo, direttamente o indirettamente, le conseguenze di un ambiente familiare inidoneo a una crescita serena ed equilibrata, ma trovandosi anche costretti, nei casi di estrema violenza, a sopravvivere senza uno o entrambi i genitori. La vittima perché uccisa per mano dell'altro, e l'autore della violenza perché giustamente condannato e punito per il crimine

commesso. Buona cosa è stata la legge 11 gennaio 2018, n. 4, che ha previsto una serie di misure, dalla pensione di reversibilità al gratuito patrocinio senza limiti di reddito, al sequestro cautelativo sui beni dell'autore del fatto di reato; il presente disegno di legge si pone nella stessa prospettiva, ossia quella di migliorare le misure già adottate, per far sì che i figli rimasti orfani per mano di coloro che avrebbero dovuto crescerli e amarli non abbiano a soffrire le conseguenze del delitto subito, più di quanto già non incida sulla loro vita la perdita del genitore. Il disegno di legge interviene anche in merito al fondo di garanzia per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, istituito con la legge 7 luglio 2016, n. 122, al fine di rimediare, seppure in misura evidentemente insufficiente, all'incapienza dei condannati di gravi crimini, i quali, volontariamente o per una situazione comunque sussistente al momento del delitto, si trovano nell'impossibilità di risarcire le vittime del reato.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica, ritenendo indispensabile assumere ogni iniziativa volta alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la tutela dei diritti dell'infanzia, ai soggetti di cui all'articolo 2 è riconosciuto lo *status* di orfano di vittima per crimini domestici.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai figli minori o ai figli maggiori di anni ventisei se studenti, rimasti orfani a seguito dell'omicidio di uno dei genitori commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Art. 3.

(Provvidenze)

1. Agli orfani di cui all'articolo 2, sino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero al ventiseiesimo anno se studenti in regola con il piano degli studi, è riconosciuta la somma mensile di euro 600.

2. L'importo di cui al comma 1 è incrementato di euro 300 per fratello o sorella convivente aggiuntivo al primo e di ulteriori

euro 250 per fratello o sorella convivente aggiuntivo al secondo. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo resta invariato per i fratelli non conviventi o affidati a tutori o amministratori di sostegno non conviventi.

3. Gli importi di cui al presente articolo sono erogati mensilmente ai tutori degli orfani di cui all'articolo 1 sino al compimento del diciottesimo anno di età e direttamente ai beneficiari dal conseguimento della maggiore età e fino al mantenimento del diritto.

4. I tutori di cui al comma 3 hanno l'obbligo di rendicontare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza del beneficio, l'utilizzo delle somme corrisposte.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede a valere sul Fondo di garanzia per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, istituito dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.

(Verifica dei requisiti)

1. Al fine di controllare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2, il Ministero dell'interno verifica:

a) presso i comuni: i dati anagrafici, di residenza e dello stato di famiglia dichiarati;

b) presso le università: lo stato del corso di studi;

c) presso i tribunali: lo stato di affidamento.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata falsità delle dichiarazioni comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione dello stesso e conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, nonché il paga-

mento degli interessi legali annui sulle somme dovute, dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

3. Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, all'autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevati.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00